

La tassazione dei redditi da capitale in Italia

La tassazione dei redditi da capitale

Cosa sono i redditi da capitale?

Come dovrebbero essere tassati?

La tassazione dei redditi da capitale

In linea di principio è difficile definire il reddito da capitale, perché assume forme molto diverse



Ciò spiega perché spesso si osservano forme differenti d'imposizione sulle diverse tipologie di redditi da capitale

La tassazione dei redditi da capitale

Si osservano almeno tre forme d'imposizione:

- 1 l'imposta sui profitti delle società
- 2 l'imposta sulle rendite finanziarie
- 3 l'imposta sui guadagni di capitale

Le recenti riforme della tassazione

- la riforma del 1997-98
- la riforma del 2004
- la riforma del 2008

La riforma del 1997-98

Principali obiettivi:

- Neutralità
- Riduzione della pressione fiscale


Strumenti

- Introduzione della DIT
- Introduzione dell'IRAP

DIT

La DIT: Dual Income Tax

Introdotta nel nostro ordinamento, con la riforma Visco del 1998, per rimuovere l'incentivo all'indebitamento presente nel sistema vigente



Una parte degli utili, pari alla remunerazione ordinaria del capitale investito nell'impresa, era tassata al 19%

La DIT: Dual Income Tax

1

“capitale investito nell’impresa”

= incrementi di capitale a partire dal 1996 (*1,4 moltiplicatore super DIT)

2

“remunerazione ordinaria”

= tasso di interesse fissato annualmente dal Ministero delle finanze (primi anni intorno al 7%)

La DIT: Dual Income Tax

- q DIT: una quota reddito impresa pari alla remunerazione ordinaria del capitale (ROC) è tassato all'aliquota del 19%. Il rimanente alle normali aliquote (Irpef o Irpeg, a seconda della società).
- q $ROC = r^* DE_{96}$
- q r^* = tasso di rendimento imputato: fissato dal governo con riferimento a titoli obbligazionari + fino a 3 punti per tenere conto maggior rischio
- q DE_{96} = incrementi di capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30.9.96 (quando fu presentata riforma con collegato LF 97).
- q **Motivo:** consentire una tassazione agevolata (al 19%, invece che al 37%, aliquota Irpeg di allora) del costo imputato del capitale proprio (costo-opportunità) per porlo su un piano di maggior parità rispetto al capitale di debito, il cui costo (IP) è deducibile!

La DIT: Dual Income Tax

- q Perché solo incrementi? $ROC = r^* \Delta E_{96}$
- q Max effetti incentivanti, minimizzazione perdita di gettito. Si arriva a stock nel tempo: NB l'effetto è cumulativo!
- q Moltiplicatori (2000 e 2001) per accelerare il processo
- q Sempre per timore di perdere gettito fino al 2000 vi fu una aliquota media minima del 27%

La DIT: Dual Income Tax


esempio ($r^*=7\%$)

Esercizio 1997	
incrementi di capitale investito dal 1996	100 mila
utile di esercizio ante imposte	50 mila
imposte	$0,19*(0,07*100\text{mila})+$ $0,37*(50\text{mila} - 0,07*100\text{mila})$ $= 17,24$
aliquota media	$=17,24/50 = 34,48 < 37\%$
utili a riserva (ipotesi no distribuzione)	$50\text{mila} - 17,24\text{mila} = 32,76\text{mila}$
Esercizio 1998	
nuovi incrementi di capitale investito dai soci	100 mila
incrementi di capitale investito dal 1996	$100+100+32,76 = 232,76\text{mila}$
a1) utile di esercizio ante imposte	50mila
a2) imposte	$0,19*(0,07*232,76\text{mila})+$ $0,37*(50\text{mila} - 0,07*232\text{mila})$ $= 15,568$
a3) aliquota media	$15,568/50 = 31,13\%$
b1) utile di esercizio ante imposte	25mila
b2) imposte (senza vincolo 27%)	$0,19*(0,07*232,76\text{mila})+$ $0,37*(25\text{mila} - 0,07*232\text{mila})$ $= 6,318$
b3) aliquota media (senza vincolo 27%)	$6,318/25 = 25,27\%$
b4) imposte dovute (tenendo conto vincolo 27%)	$0,27\%*25\text{mila} = 6,75$

La DIT: Dual Income Tax

Il reddito d'impresa è dunque diviso in due parti: remunerazione ordinaria del capitale (tassata con un'aliquota agevolata del 19%) ed extraprofitto (tassato con un'aliquota del 36%)

A differenza dell'ACE la DIT italiana prevede un'aliquota positiva per entrambe le componenti



Tale struttura impositiva attenua ma non annulla la convenienza a finanziarsi con capitale di terzi

La DIT: Dual Income Tax

- modifica “strutturale” dell’Irpeg
- equivale a una deduzione parziale del costo del capitale proprio
- applicazione limitata per problemi di gettito
- complicata da moltiplicatori

IRAP

IRAP

1. IRAP è un tributo proprio delle regioni. Le regioni possono variare l'aliquota e differenziarla per settori di attività o categorie di contribuenti
2. IRAP è un'imposta sul valore aggiunto netto reale e proporzionale

IRAP

- In vigore dal 1998
- Imposta dovuta alle Regioni nel cui territorio è realizzata l'attività produttiva

IRAP

Presupposto

Esercizio abituale di un'attività diretta
allo scambio di beni o alla
prestazione di servizi

IRAP

Soggetti passivi

- esercenti attività commerciali (enti commerciali, imprese individuali, società di persone e di capitale)
- lavoratori autonomi esercenti arti e professioni
- enti non commerciali
- pubbliche amministrazioni
- enti e società non residenti (per il valore aggiunto prodotto all'interno del territorio dello Stato)

IRAP

Base imponibile

E' costituita, in via generale,
dal valore aggiunto netto
prodotto nel territorio regionale

IRAP

Base imponibile

Il valore aggiunto è il valore dei beni e servizi prodotti, in un dato periodo di tempo, da un soggetto economico, mediante l'impiego dei fattori produttivi (capitale, lavoro, terra) dedotti i costi sostenuti per acquistare materie prime e prodotti intermedi

IRAP

Base imponibile

Il valore aggiunto coincide quindi
con la somma delle
remunerazioni dei fattori
produttivi impiegati
Si distingue fra valore aggiunto
al lordo e al netto degli
ammortamenti

IRAP

Base imponibile

- E' definita secondo criteri articolati a seconda della natura del soggetto passivo (impresa, banca, assicurazione, lavoratore autonomo, impresa agricola) per tener conto:
- delle particolari caratteristiche dell'attività svolta
 - dei diversi obblighi di contabilità

IRAP

Base imponibile

Imprese

Valore della produzione (ricavi, variazioni rimanenze e lavori in corso) meno

- costi per l'acquisto di materie prime e semilavorati
- costi di ammortamento
- alcune voci relative al costo del lavoro

(contributi Inail, costo dei contratti di apprendistato, 70% del costo dei contratti di formazione lavoro)

IRAP

Base imponibile

Imprese

Il valore aggiunto è quindi ottenuto per sottrazione:

$$VA = P - MP - PI - AM$$

dove:

P = valore della produzione

MP = materie prime

PI = prodotti intermedi

AM = ammortamenti

IRAP

Base imponibile

Imprese

E' anche pari alla somma della remunerazione di fattori:

- *profitti* (capitale di rischio)
- *interessi passivi* (remunerazione del capitale di prestito)
- *salari e stipendi* (remunerazione del lavoro), considerati al lordo delle contribuzioni obbligatorie e dell'accantonamento al Tfr

$$VA = \Pi + wL + IP$$

Due diversi modi di calcolo del valore aggiunto

1. Ricavi delle vendite	1.000	
2. Costi per materie prime	200	
3. Salari e stipendi	300	
4. Oneri sociali	120	
5. Ammortamenti	50	
6. Interessi e proventi attivi	100	
7. Interessi passivi	150	
8. BI IRPEG (utili)	280	1-2-3-4-5+6-7
9. BI IRAP (per sottrazione)	750	1-2-5
10. BI IRAP (per addizione)	750	8+3+4+7-6

q **Base imponibile IRPEG** = Utili = $1000 - 200 - (300 + 120) - 50 + 100 - 150 = 280$

q **Base imponibile IRAP** = valore aggiunto tipo reddito netto =

- per sottrazione: $1000 - 200 - 50 = 750$
- per addizione: $280 + (300 + 120) + 150 - 100 = 750$

Ma NB in Italia è calcolata per sottrazione!

IRAP

Aliquota

Imposta proporzionale con aliquota del 4,25%
Dal 2000 le Regioni hanno la possibilità

- di aumentare o diminuire questa aliquota fino ad un punto percentuale
- di differenziarla per settori di attività e per categorie di soggetti passivi

IRAP

Deduzioni

La legislazione recente ha introdotto deduzioni importanti per soggetti passivi diversi dalla PA

1. 8000 euro per contribuenti con imponibile fino a 180.759,91 euro decrescente e che si annulla da 180.999.91 euro
2. Due deduzioni alternative finalizzate ad agevolare l'impiego di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato:
 - a. Esclusione dalla base imponibile dei contributi previdenziali e assistenza a carico dei datori di lavoro per lavoratori a tempo indeterminato, e poi abbattimento base per 5000 (10000 per zone sud) euro per assunzione lavoratori a tempo indeterminato
 - b. Deduzione commisurata al numero di dipendenti che compete a tutti i soggetti passivi con componenti positivi non superiori a 400.000 euro. Deduzione di 2000 euro per ogni lavoratore dipendente assunto fino ad un massimo di cinque

I RAP

- Scelte regionali
 - ricorso assai limitato ad incrementi generalizzati dell'aliquota (Marche 5.15%)
 - misure agevolative a favore di determinati settori produttivi o di tipologie di soggetti in tutte le Regioni (piccole e medie imprese, ONLUS, imprenditoria femminile e giovanile, cooperative sociali, ecc.)
- dal 2003 blocco delle possibilità di aumento delle aliquote (eccetto copertura disavanzi sanitari)

IRAP: natura del tributo

1) Imposta coerente con il principio della capacità contributiva?

2) Imposta diretta o indiretta?

IRAP: natura del tributo

Imposta che si presta a sostituire forme di contribuzione sociali che gravano sui redditi di lavoro ma che servono per finanziare servizi divenuti di carattere universale (es. sanità)

IRAP: finalità

Per capire le finalità per cui l'Irap è stata introdotta è cruciale ricordare che la sua introduzione è stata contestuale all'abolizione di altri importanti tributi e contributi

IRAP: finalità

- Ilor
- Imposta sul patrimonio netto delle imprese
- Contributi sanitari e Tassa sulla salute
- Iciap
- Tasse di concessione comunali
- Tassa di concessione della partita Iva

IRAP: finalità

Base imponibile IRAP

VA

-

Ammortamenti

equivalente a:

Salari

+

Profitti

+

Interessi passivi

Regime precedente:

Contributi sanitari	9	Ilor	16.2	no tassazione	0
con deducibilità da Irpeg	5.7	(Imposta sul patrimonio netto)	(7,5 per mille)		

Regime riforma 1997-98:


Prelievo IRAP	4.25	4.25	4.25
<i>Differenza</i>	-1.45	-11.95	4.25

IRAP: obiettivi dichiarati dal governo

- q avvio del **decentramento fiscale** (Irap destinata alle regioni);
- q **semplificazione** del sistema fiscale e contributivo (sostituisce 7 tributi!)
- q maggiore **neutralità** a regime del prelievo in ordine alla scelta dei **fattori produttivi**;
- q **diminuzione del costo del lavoro** per il complesso dell'economia;
- q **riduzione delle imposte dirette gravanti sugli utili e sul patrimonio delle imprese**;
- q una diminuzione del vantaggio fiscale all'indebitamento; quindi una maggiore neutralità del sistema tributario in ordine alla scelta dei mezzi di finanziamento delle imprese. L'Irap è **neutrale rispetto alle scelte finanziarie**.

IRAP: chi paga?

Irap - Distribuzione imposta netta
Dichiarazioni dei redditi 2002 - Anno d'imposta 2001



IRAP: chi paga?

DISTRIBUZIONE DELL'IMPOSTA PER ATTIVITA'

Dichiarazioni 2002 - Redditi 2001

ATTIVITA'	IMPOSTA	QUOTA
Agricoltura e pesca	305	1,0%
Estrazioni di minerali	160	0,5%
Industrie alimentari, bevande e tabacco	575	1,9%
Industrie tessili e abbigliamento	700	2,3%
Industrie conciarie e del legno	388	1,3%
Industrie manifatturiere	5.684	19,0%
Prod. distr.energia elettr., gas e acqua	617	2,1%
Costruzioni	1.503	5,0%
Commercio	3.269	10,9%
Alberghi e pubblici esercizi	605	2,0%
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	2.009	6,7%
Intermediaz. monetaria e finanziaria	1.823	6,1%
Assicurazioni e fondi pensione escl.ass.soc.	184	0,6%
Attivita' immobiliari, noleggio, inform at, altr	2.870	9,6%
Pubblica amm.e difesa;assic.sociale obblig.	3.154	10,5%
Istruzione	317	1,1%
Sanita' e altri servizi sociali	1.552	5,2%
Altri serv. pubblici, sociali person.	892	3,0%
Altro	3.377	11,3%
TOTALE	29.982	38

Economia dei tributi_Polin

Ammontare milioni di euro

IRAP: quali effetti?

Valutazione

- Effetti sulla domanda dei fattori
 - Aumenta il costo del lavoro?
 - cuneo di imposta sul lavoro
 - Aumenta il costo del capitale?
 - cuneo di imposta sul capitale
 - Distorce la scelta fra capitale e lavoro?
 - cuneo di imposta sul capitale
- Studi empirici su riforma Irap-Dit

IRAP: quali effetti?

Effetti della riforma Irap

- la riforma che ha introdotto l'Irap ha in alcuni casi aumentato il cuneo fiscale sul lavoro (settori con più alta qualificazione della manodopera e più elevata fiscalizzazione degli oneri sociali)
- la riforma che ha introdotto l'Irap ha aumentato il cuneo fiscale sul capitale nel caso di finanziamento con debito e lo ha diminuito nel caso di finanziamento con capitale proprio.

IRAP: quali effetti?

Effetti dell'Irap

- il cuneo fiscale sul capitale dovuto all'Irap è lo stesso sia nel caso di finanziamento con debito che nel caso di finanziamento con capitale proprio: l'imposta è neutrale rispetto alle scelte di finanziamento
- Se gli ammortamenti fiscali coincidono con il reale deprezzamento dei beni strumentali l'Irap è neutrale rispetto alle scelte di impiego dei fattori in quando produce lo stesso cuneo fiscale su capitale e lavoro: l'imposta è neutrale rispetto alle scelte di impiego di fattori produttivi

IRAP: quali effetti?

Studi empirici

- la riforma Dit-Irap ha ridotto il vantaggio fiscale del debito e ridotto l'indebitamento
 - A. Staderini (2001)
 - E. Bontempi, R. Golinelli, S. Giannini (2004)
- la riforma Dit-Irap ha ridotto il costo del capitale ed aumentato gli investimenti
 - E. Gennari, G. Maurizi, A. Staderini (2003)
 - G. Arachi, F. Biagi (2004)

IRAP: critiche

Le critiche emerse nel dibattito interno

- **presupposto problematico**
 - esenzione professionisti senza autonoma organizzazione
- **non è commisurata alla capacità contributiva**
 - il 30% delle società di capitali con Irap netta positiva nel 2001 avevano un reddito imponibile Irpeg negativo
- **non rispetta il principio del beneficio**
 - l'Irap pagata dalle imprese finanzia la sanità' un servizio di cui godono gli individui

IRAP: critiche

- **scoraggia la domanda di lavoro e gli investimenti**
 - aumenta il costo del lavoro
 - aumenta il costo dell'indebitamento
 - favorisce l'impiego di capitale rispetto al lavoro a causa della deducibilità degli ammortamenti
- **discrimina il settore dell'intermediazione finanziaria**
 - doppia tassazione del valore aggiunto degli intermediari
 - non riconoscimento deducibilità perdite su crediti

IRAP: critiche

- **non è una buona imposta regionale**
 - base imponibile sperequata
 - difficile accertamento a livello locale della base imponibile che si forma in più Regioni per imprese multi-impianto
 - base imponibile mobile

IRAP: critiche

Base imponibile sperequata tra Regioni

Irapp - Irpaf: distribuzione regionale della base imponibile 2001

	Irapp (Regione di produzione)				Irpaf (persone fisiche)	
	media per contribuente		media per abitante		media per abitante	
	migl euro	indice	migl euro	indice	migl euro	indice
Piemonte	169.97	106	12.46	116	12.48	119
Valle d'Aosta	137.94	86	12.29	114	12.85	123
Lombardia	221.31	138	17.01	158	13.58	130
Liguria	138.10	86	9.95	93	12.13	116
Trentino A.A.	151.79	94	13.97	130	12.37	118
Veneto	164.42	102	13.48	125	11.82	113
Friuli V.G.	173.68	108	12.28	114	12.45	119
Emilia Romagna	164.47	102	14.73	137	13.41	128
Toscana	141.55	88	11.67	109	11.83	113
Umbria	130.26	81	9.43	88	10.53	101
Marche	132.10	82	10.49	98	10.66	102
Lazio	197.09	123	12.47	116	11.56	110
Abruzzo	122.02	76	8.24	77	8.84	84
Molise	100.34	62	6.06	56	7.73	74
Campania	124.23	77	5.46	51	6.57	63
Puglia	106.61	66	5.51	51	7.17	68
Basilicata	112.64	70	5.85	54	7.08	68
Calabria	106.25	66	4.43	41	6.30	60
Sicilia	114.29	71	5.20	48	6.76	65
Sardegna	110.87	69	6.31	59	7.81	75
Italia	160.78	100	10.75	100	10.48	100
Coef. variazione	0.237		0.401		0.262	
Indice di Gini	0.145		0.234		0.147	

IRAP: critiche

Le critiche avanzate nel dibattito UE

- L'Irap è incompatibile con la normativa comunitaria in quanto è una duplicazione dell'IVA

Le tesi dell'Avvocato generale della CGE:

- Iva e Irap hanno la stessa base imponibile: il valore aggiunto
- Sia l'Iva che l'Irap vengono traslate sul prezzo dei beni finali
- Tutte le operazioni e gli operatori soggetti all'Iva sono anche soggetti ad Irap

IRAP: critiche

Confronto Iva - Irap

	Iva	Irap
Base imponibile	Consumi Finanziaria	Valore aggiunto netto Reale
Metodo di applicazione	Imposta da imposta	Base da base
Principio di applicazione sugli scambi internazionali	Destinazione (importazioni imponibili; esportazioni extra UE non imponibili)	Origine (importazioni non imponibili; esportazioni imponibili)
Settori	Esenti: Settore finanziario Pubbliche Amministrazioni	
Aliquote	Differenziate fra beni e servizi	Differenziate fra Regioni (a regime)
Trattati bilaterali contro la doppia imposizione	Economia dei tributi_Polin	Riconosciuta parzialmente nel trattato Usa-Italia

IRAP: critiche

Traslazione di Iva e Irap

La traslazione dell'imposta non dipende dall'esistenza del meccanismo della rivalsa

Quindi l'Irap potrebbe essere traslata in avanti sui prezzi dei beni

Ma la stessa conclusione vale per le imposte sui redditi

IRAP: critiche

Ambito di applicazione di Iva e Irap

Operazioni soggette ad Iva e non ad Irap: importazioni

Operatori soggetti ad Iva e non ad Irap: piccoli professionisti senza autonoma organizzazione

IRAP: proposte di riforma

Eliminazione (progressiva?) del costo del lavoro dall'attuale base Irap

- distorsioni nelle scelte delle imprese
- perdita di gettito in caso di esclusione totale: circa 13 mld euro (60% del valore aggiunto settore privato-contabilità nazionale)

Come finanziarla?

- contenimento della spesa: improbabile!
- revisione tassazione rendite finanziarie
 - accorpamento aliquote attuali (12.5% e 27%) a livello intermedio: se 23% (aliquota-base Irpef) circa 6 mld euro di maggiore gettito
- recupero erosione Iva
 - rispetto ad altri paesi Ue l'Italia assoggetta ad aliquota standard una quota più bassa della base potenziale Iva (58% contro 67% media Ue-15)
 - scenario estremo di totale abolizione aliquote ridotte: circa 33mld euro di maggiore gettito

IRAP: proposte di riforma

I tributi che potrebbero sostituire l'Irap (tassazione delle rendite finanziarie e Iva) inappropriati come tributi propri regionali (forte mobilità della base imponibile, vincoli europei)

Quindi, necessario individuare materia imponibile oggi erariale da assegnare a livello regionale

I RAP: proposte di riforma

Possibile soluzione: ampliare l'addizionale Irpef regionale

- minore sperequazione tra Regioni della distribuzione della base imponibile Irpef rispetto a quello Irap
- maggiore visibilità per l'utente dei servizi locali (criterio del beneficio)
- il massimo gettito aggiuntivo attuale richiederebbe 1.9 punti d'aliquota Irpef (che si aggiungono ai già oggi previsti 0.5 regionale + 0.5 comunale)
- rischio di eccessive differenziazioni del carico fiscale Irpef per residenza (iniquità orizzontale)

La riforma del 2004

Principali obiettivi

- Armonizzazione
- Riduzione della pressione fiscale

Strumenti

- Abolizione della DIT (già sospesa nel 2001 con la cosiddetta "Legge dei 100 giorni", la quale non ne prevedeva l'applicazione sugli incrementi di capitale successivi al 30 giugno 2001)
- Introduzione dell'IRES (sostituisce IRPEG)

La riforma del 2004

- Previsione di progressiva abolizione dell'Irap, a partire dalla riduzione del costo del lavoro (non attuata)
- Revisione regime tassazione rendite finanziarie

IRES

IRES

Soggetti passivi

società per azioni e in accomandita semplice, società cooperative, enti pubblici e privati, eccetto amministrazioni pubbliche statali e locali

IRES

Base imponibile

**Reddito d'impresa: reddito
derivante dall'esercizio di imprese
commerciali**

IRES

Base imponibile

La base per determinare il reddito d'impresa è l'utile netto (o la perdita) risultante dal conto economico, a cui si applicano le correzioni in aumento o in diminuzione previste dalla disciplina tributaria

IRES

Reddito d'impresa

Alcune componenti problematiche:

- gli ammortamenti
- le rimanenze
- gli interessi passivi

IRES

L'aliquota

33% dal 2004

IRES

Consolidato fiscale

la possibilità di accorpare gli imponibili delle società facenti parte di unico gruppo, a livello nazionale o mondiale, in capo alla controllante

Reddito imponibile di gruppo è uguale alla sommatoria dei redditi imponibili delle singole società (con compensazione quindi di risultati negativi e positivi)

I RES

- q Prima non era previsto, ma **vi erano altri istituti** (credito di imposta e possibilità di svalutazione delle partecipazioni) che consentivano, con notevole flessibilità, forme indirette di compensazione
- q il consolidato fiscale è opzionale
L'opzione può essere esercitata se la partecipazione diretta o indiretta della controllante supera il 50% e
 - ∅ del capitale sociale
 - ∅ dell'utile di bilancio della controllata

IRES

q Vi sono **due regimi**:

∅ Consolidato relativo a società ed enti residenti

∅ Consolidato relativo a società ed enti non residenti

I RES

q Consolidato relativo a società ed enti partecipati **residenti (con controllante residente o non residente):**

∅ il consolidamento riguarderà il 100% dell'imponibile anche se la partecipazione è inferiore al 100%

∅ Durata minima tre anni

q Consolidato relativo a società ed enti partecipati **non residenti (con controllante residente):**

∅ Consolidamento deve riguardare tutte le società non residenti controllate (criterio: *all in, all out*)

∅ Consolidamento pro-quota ossia proporzionale alla quota di possesso

∅ Durata minima 5 anni

I RES

- q **Participation Exemption** riguarda la tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazioni in società collegate o controllate. In particolare è prevista:
- q **Esenzione dei dividendi.** I dividendi distribuiti da società di capitali residenti e non residenti (purché non residenti in paesi a fiscalità privilegiata) e percepiti da società di capitali sono esclusi dal reddito imponibile di queste ultime per il 95% del loro ammontare. Questa esclusione non è condizionata a nessun requisito particolare

IRES

- q Esenzione delle plusvalenze.** Le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni in società (con o senza personalità giuridica, residenti e non residenti) sono esenti da imposta purché siano congiuntamente verificate le quattro seguenti condizioni
- ∅ la partecipazione è tra le immobilizzazioni finanziarie
 - ∅ è stata detenuta per almeno un anno
 - ∅ la partecipata esercita una effettiva attività commerciale
 - ∅ la partecipata non è localizzata in un paese a fiscalità privilegiata

Tale esenzione è giustificata come correttivo della doppia tassazione solo nel caso in cui le plusvalenze riflettano l'esistenza di utili non distribuiti, mentre risulta immotivata in tutti i casi in cui esse riflettano altri fattori, quali l'andamento generale dei mercati azionari

IRES

- q Indeducibilità integrale delle corrispondenti minusvalenze realizzate e degli oneri finanziari riconducibili alle partecipazioni che beneficiano del regime di esenzione**

IRES

La Thin Capitalization

- Obiettivo principale è quello di contrastare fenomeni elusivi specifici, in particolare quelli in cui il socio, spesso con residenza estera in un paese a bassa aliquota, avendo conferito capitale di debito anziché di rischio, si fa remunerare con interessi anziché con utili, per ridurre il carico fiscale.
- l'obiettivo è perseguito introducendo una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi

IRES

La tassazione preferenziale riconosciuta al finanziamento con debito può indurre a trasformare dividendi in interessi

I soci della società, invece di finanziarla con sottoscrizione di nuovo capitale (emissione di nuove azioni) remunerata con dividendi) la finanziano con prestiti, es. prestiti obbligazionari, da cui ottengono interessi

Questo fenomeno è noto come *thin capitalization* (capitalizzazione sottile) ed è diffuso nelle società con pochi soci.

Il fisco cerca di combatterlo ad esempio rendendo indeducibili gli interessi passivi che corrispondano ad un indebitamento eccessivo della società nei confronti dei soci

IRES

- q In **Italia**, le norme contro la *Thin Cap* sono volte a penalizzare il finanziamento con debito garantito dai soci qualificati e si estendono ai casi in cui il socio (o parti correlate) offra come garanzia a un intermediario creditizio cespiti appartenenti al proprio patrimonio personale (garanzie reali) o fideiussioni.
- q Se il rapporto fra i finanziamenti del socio e la quota di patrimonio netto contabile di pertinenza dello stesso socio è maggiore di **4 a 1** (5 a 1 nel 2004), scatta l'indeducibilità degli interessi passivi (a meno che non si dimostri la capacità di credito...)
- q La normativa non si applica alle imprese che rientrano nell'ambito di applicazione degli studi di settore (fino a 5.154.569 euro di ricavi).

IRES

- q Dal punto di vista del contributo che il fisco può fornire al riequilibrio nella struttura finanziaria delle imprese vi sono differenze di rilievo, tra una norma come la *Thin Cap* e la **Dit**:
 - ∅ con la Dit un maggiore equilibrio era raggiunto tramite una minore tassazione del capitale proprio, mentre con la *Thin Cap* si opera aggravando il costo del debito.
 - ∅ la Dit operava con continuità e con progressione, mentre la *Thin Cap* penalizza l'indebitamento quando supera la soglia prefissata (necessariamente arbitraria) di quattro a uno tra finanziamento e patrimonio netto. In questo modo, crea discontinuità nelle convenienze fiscali.

IRES

La tassazione per trasparenza

Le società di capitali che non hanno i requisiti per la tassazione di gruppo non godono della possibilità di compensare le perdite della partecipata e subiscono una parziale doppia imposizioni sugli utili distribuiti. Per ovviare a tali fenomeni, in alcuni casi specifici, è riconosciuta ai soci di società per azioni la possibilità di optare per il regime di trasparenza fiscale proprio delle società di persone.

IRES

L'opzione per tale regime è previsto in due ipotesi:

1. Società di capitali partecipate da altre società di capitali (residenti e non) con una partecipazione agli utili non inferiore al 10% (deve cioè trattarsi di una società con un numero di soci non superiore a 10, e quindi sicuramente a ristretta base azionaria) e non superiore a 50% . L'opzione deve essere esercitata da tutte le società partecipanti
2. Srl a ristretta base azionaria, partecipate esclusivamente da persone fisiche, in numero non superiore a 10 (20 nel caso di cooperative a resp limitata) e rientranti nel campo di applicazione degli studi di settore

Evoluzione della normativa: tassazione delle società di capitali

Anno	Sistema di tassazione e aliquota	Aliquota complessiva profitti	S ¹
1982	IRPEG 27% ILOR 16,2% , deducibile dall'Irpeg	38,8%	
1983	IRPEG 36%	46,37%	
1991	ILOR deducibile dall'Irpeg per il 75%	47,83%	
1992	ILOR integralmente indeducibile dall'Irpeg Imposta sul patrimonio netto: 0,75%.	52,2%	
1995	IRPEG: 37%	53,2%	
1996	Deduzione dei nuovi apporti di capitale dall'imponibile dell'imposta patrimoniale		
1997	Dual income tax: Il costo opportunità di un finanziamento con capitale proprio (nuove sottoscrizioni e utili trattenuti dal 1996) è tassato con l'aliquota agevolata del 19%. L'aliquota media non può essere inferiore al 27%	43,2%-53,2%	
1998	Abolizione dell'Ilor, dell'imposta patrimoniale, dei contributi sanitari e altre forme minori di prelievo Introduzione dell'Irap: imposta regionale sul valore aggiunto tipo reddito netto: aliquota normale 4,25%	31,25%-41,25%	
2000	La base di riferimento per il calcolo della Dit è moltiplicata per 1,2		
2001	Irpeg: 36% Moltiplicatore DIT: 1,4 Abolizione dell'aliquota media minima del 27%		
	Abolizione Dit sugli incrementi di capitale dal giugno 2001	23,25%-40,25%	
2003	Irpeg: 34%	38,25	
2004	Ires: 33% Abolizione integrale della Dit	37,25	75

Tassazione delle attività finanziarie

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

La maggior parte dei redditi delle attività finanziarie, percepiti da persone fisiche, non è soggetta all'imposta personale progressiva

Interessi, dividendi e plusvalenze sono sottoposti a regimi di tassazione sostitutivi

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

I redditi delle attività finanziarie si dividono in due categorie:

- 1** redditi di capitale (interessi e dividendi)
- 2** redditi diversi (plusvalenze e proventi dei prodotti derivati)

Redditi di capitale

- Certi sulla data della loro percezione (scadenza o cedola periodica)
- A volte certi (interessi) a volte incerti (dividendi) nel loro ammontare
- Collegati al passare del tempo

Redditi diversi

- Incerti sulla data della loro percezione (dipendono da acquisto/vendita)
- Incerti nel loro ammontare
- Non collegati al passare del tempo

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

La tassazione degli interessi

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

- a** Gli interessi sono tassati con applicazione di ritenute alla fonte, **nel momento in cui vengono corrisposti**
- b** La **ritenuta è a titolo d'acconto**, se il percettore è un'impresa
- c** La **ritenuta è a titolo d'imposta** se il percettore è una persona fisica
- d** Il prelievo è articolato su due aliquote: **12,5%** e **27%**

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

L'aliquota del 12,5% si applica a:

- titoli pubblici ed equiparati
- obbligazioni a lungo termine
- cambiali finanziarie

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

L'aliquota del 27% si applica a:

- depositi e conti correnti bancari e postali
- certificati di deposito
- obbligazioni a breve termine
- accettazioni bancarie
- titoli atipici

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

La tassazione dei dividendi

Partecipazioni qualificate

- Titoli quotati
2% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o il 5% del capitale della società partecipata.
- Titoli non quotati
20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o il 25% del capitale della società partecipata.

Tassazione dividendi a residenti

Gli utili distribuiti da una società di capitale ad altre società di capitale saranno esclusi dalla formazione del reddito imponibile per il 95% del loro ammontare.

	TIPOLOGIA DI REDDITO GENERATO	PROVENIENZA NAZIONALE (società che li eroga è italiana)	PROVENIENZA ESTERA (società che li eroga è straniera)
PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA	Redditi di impresa (A)	Concorre al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare	Concorre al reddito imponibile per il 40% del netto di frontiera acconto
PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA	Fuori dal reddito di impresa (Reddito di capitale) (B)	Imponibile al 100% con tassazione sostitutiva del 12,5%	Imponibile al 100% il netto di frontiera con tassazione sostitutiva del 12,5%
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA	Redditi di impresa (A)	Concorre al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare	Concorre al reddito imponibile per il 40% del netto di frontiera + tassazione del 12,5% a titolo di acconto
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA	Fuori dal reddito di impresa (Reddito di capitale) (B)	Concorre al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare	Concorre al reddito imponibile per il 40% del netto di frontiera + tassazione del 12,5% a titolo di acconto

(A) Percepiti da persone fisiche imprenditori e società di persone commerciali

(B) Percepiti da persone fisiche non imprenditori e società semplici

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

Distribuzione di dividendi da parte di una società residente in un paese della black list che distribuisce dividendi a soggetti residenti:

- i dividendi concorrono integralmente alla formazione dell'imponibile del soggetto residente

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

Distribuzione di dividendi da parte di una società italiana ad un socio non residente:

- si applica una ritenuta a titolo d'imposta del 27% indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia qualificata o non qualificata e indipendentemente dalla natura del socio

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

Vi sono però 3 eccezioni:

1. Se il soggetto percipiente è una società di capitali residente in UE e soddisfa alcuni requisiti i dividendi non subiscono alcuna ritenuta
2. Nel caso in cui la società risieda nell'UE ma non rispetti i requisiti posti dalla direttiva madre-figlia o risiede invece fuori dall'UE i dividendi saranno tassati applicando aliquote previste nelle convenzioni bilaterali contro le doppie tassazioni stipulate dall'Italia con altri stati
3. Se il socio è una persona fisica non residente, si può applicare una ritenuta ridotta, qualora sia stata stipulata una convenzione tra l'Italia e lo stato di residenza del socio in questione. Qualora invece non sia applicabile alcuna convenzione la ritenuta sarà pari al 27% ma la persona fisica potrà richiedere un rimborso fino ai 4/9 dell'imposta pagata all'estero sugli stessi utili

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

La tassazione delle plusvalenze

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

Il trattamento delle plusvalenze dipende sia dalle caratteristiche del soggetto che le realizza sia dall'ammontare della partecipazione

TASSAZIONE PLUSVALENZE

SOCIETA' CEDUTA	CEDENTE	PARTECIPAZIONE	REGIME FISCALE
RESIDENTE	Persona fisica residente non imprenditore	QUALIFICATA	Concorre al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare
RESIDENTE	Persona fisica residente non imprenditore	NON QUALIFICATA	Aliquota del 12,5 sul 100% della plusvalenza
RESIDENTE	Persona fisica non residente non imprenditore	QUALIFICATA	Concorre al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare (salvo convenzioni bilaterali)
RESIDENTE	Persona fisica non residente non imprenditore	NON QUALIFICATA	esente

TASSAZIONE PLUSVALENZE

SOCIETA' CEDUTA	CEDENTE	PARTECIPAZIONE	REGIME FISCALE
RESIDENTE	Persona fisica imprenditore o società di persone residente	REQUISITI DELLA PARTICIPATION EXEMPTION	Concorre al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare
RESIDENTE	Persona fisica imprenditore o società di persone residente	SENZA REQUISITI DELLA PARTICIPATION EXEMPTION	Tassazione del 100% della plusvalenza
RESIDENTE	Società di capitali residente	REQUISITI DELLA PARTICIPATION EXEMPTION	esente
RESIDENTE	Società di capitali residente	SENZA REQUISITI DELLA PARTICIPATION EXEMPTION	Tassazione del 100% della plusvalenza con aliquota IRES

La tassazione dei redditi delle attività finanziarie in Italia

Plusvalenze su partecipazioni in società non residenti:

Valgono i criteri esposti per le società residenti.
In presenza di una convenzione bilaterale, è probabile che la tassazione avvenga solamente in Italia (cioè nel paese di residenza della società cedente)

Infine nel caso in cui la società ceduta abbia sede in un paese della black list, la tassazione è piena

La riforma del 2008

Principali obiettivi

- Neutralità
- Riduzione della pressione fiscale

Strumenti

- Riduzione aliquota legale IRES e allargamento base imponibile
- Riduzione aliquota legale IRAP

IRES

I principi di fondo che hanno ispirato gli interventi relativi all'IRES si possono così sintetizzare:

1. *invarianza di gettito* (la manovra avrà un effetto redistributivo tra le imprese ed i lavoratori autonomi garantendo il gettito attuale pur a fronte di una riduzione delle aliquote legali)
2. *neutralità della tassazione dei redditi d'impresa rispetto alla forma organizzativa* (non sarà più necessario modificare la forma giuridica dell'impresa per poter usufruire del regime di tassazione proporzionale anziché progressivo)

IRES

3. *semplificazione strutturale del sistema* (non si tratta di interventi "spot" ma di interventi "a regime")

IRES

1. Invarianza di gettito. Questo primo obiettivo è stato realizzato:

a. riducendo l'aliquota legale dell'imposta societaria dal 33% al 27,5%

b. ampliando la base imponibile

IRES

L'allargamento della base imponibile si ottiene con i seguenti provvedimenti:

- revisione dei criteri di deducibilità degli interessi passivi per le società di capitali (i nuovi provvedimenti non interessano le imprese individuali e le e società di persone, per le quali essi sono sostanzialmente deducibili in forma integrale salvo nel caso in cui siano stati percepiti in esercizio d'impresa proventi esclusi da tassazione)

IRES

i) in primo luogo, è previsto che gli interessi passivi siano deducibili fino a concorrenza degli interessi attivi

ii) l'eventuale eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (differenza tra valore e costi della produzione esclusi gli ammortamenti)

IRES

iii) l'eventuale ulteriore eccedenza è deducibile negli esercizi successivi (purché non oltre il quinto esercizio e sempre nel rispetto, anche in questi esercizi, del limite del 30% del RoI)
Contestualmente a questo intervento vengono abrogate le disposizioni riguardanti la c.d. thin capitalization

IRES

- abrogazione della possibilità di calcolare, ai fini fiscali, ammortamenti anticipati o accelerati al fine di poter usufruire del differimento d'imposizione
- allungamento della durata minima dei contratti di locazione finanziaria (leasing) al fine di poter usufruire della deducibilità dei canoni
- revisione del c.d. regime pex (ossia delle plusvalenze esenti) che torna al livello del 95% (in pratica, in caso di plusvalenze realizzate su partecipazioni esenti, il livello di tassazione torna ad essere equiparato a quello di tassazione dei dividendi, vale a dire il 27,5% sull'imponibile del 5%, che equivale al 1,375% dell'intera plusvalenza);

IRES

- semplificazione della deducibilità delle spese di rappresentanza (in pratica verrà determinato da un apposito decreto ministeriale i criteri ed i limiti per la deducibilità di queste spese)
- modifica del regime del consolidato fiscale (cui sono ammesse le sole società di capitali) per quanto riguarda le agevolazioni consistenti nella esenzione totale da tassazione per i dividendi, nella deduzione degli interessi passivi da pro-rata patrimoniale e nella neutralità dei trasferimenti; introduzione di limitazioni per quanto riguarda il consolidato ai fini IVA (nella liquidazione IVA di gruppo non potranno più essere inseriti i crediti delle società neo entranti) e limitazione alla possibilità di utilizzo di perdite provenienti da partecipate estere

IRES

Queste misure di ampliamento della base imponibile includono:

- 1. sia di misure di effettivo ampliamento di base imponibile** attraverso l'identificazione di costi non più deducibili (come nel caso, in parte, degli interessi passivi)
- 2. sia di misure che portano ad un temporaneo ampliamento della base imponibile** in quanto prevedono, comunque, l'integrale deducibilità dei relativi costi (nel caso dell'ammortamento anticipato non sarà più possibile il differimento della tassazione ad un periodo successivo ma si potrà comunque continuare a dedurre integralmente le quote di ammortamento ordinario; nel caso dei contratti di leasing non vengono toccate le regole di deducibilità dei canoni se non per allungare il periodo di vita dei contratti e ciò significa, in concreto, canoni annui più bassi nei primi anni di vita del contratto, maggiore imponibile in questi anni e quindi maggiore tassazione che verrà poi recuperata negli anni finali del contratto).

IRES

Quanto agli **effetti redistributivi** di queste misure va ulteriormente considerato che le misure riguardanti gli interessi passivi interessano esclusivamente le società di capitali, mentre tutte le altre misure (ammortamenti, leasing, deduzioni extracontabili, ecc.) interessano tutte le imprese, quindi anche quelle non soggette ad IRES ma ad IRPEF (ditte individuali e società di persone).

IRES

Al fine di compensare l'abbattimento della aliquota IRES al 27,5% è poi prevista **una modifica al regime di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze realizzate in capo ai soggetti possessori di partecipazioni c.d. qualificate** (ossia superiori al 20% se trattasi di partecipazioni in società di capitali non quotate ovvero del 25% se trattasi di partecipazioni in società di persone): l'invarianza di gettito, in questo caso, è garantita dalla modifica della parte di dividendo o di plusvalenza soggetta a tassazione (che passerà dal 40% al 49,72%).

IRES

2. Opzione per tassazione proporzionale al 27,5%

La neutralità della tassazione dei redditi d'impresa rispetto alla forma organizzativa viene realizzata prevedendo che le imprese individuali e i soci di società di persone in contabilità ordinaria (non importa se per obbligo o per opzione) possano optare per un'analogia tassazione riservata alle società di capitali

Essa consiste in una tassazione, separata, del reddito d'impresa alla stessa aliquota proporzionale del 27,5% riservata ai soggetti IRES.

IRES

2. Opzione per tassazione proporzionale al 27,5%

L'opzione è valida per la parte di reddito non prelevata ovvero non distribuita.

Conseguentemente, sulla parte di reddito prelevata o distribuita la tassazione continuerà ad essere di tipo progressivo

Nell'ipotesi di successivo prelievo o distribuzione di quest'ultima parte di reddito è prevista l'applicazione della ordinaria tassazione progressiva con scomputo di quanto precedentemente pagato in modo proporzionale

IRAP

Anche gli interventi di razionalizzazione della disciplina IRAP sono improntati ai principi di invarianza di gettito e di semplificazione strutturale del sistema. L'aliquota legale (ferme restando le facoltà attribuite alle regioni di fissare aliquote differenziate) scende dal 4,25% al 3,90%.

Anche in questo caso, al fine di garantire l'invarianza del gettito, si provvede ad ampliare la base imponibile.

IRAP

E' previsto, in generale, che la base imponibile per i soggetti esercenti attività d'impresa (sia quelli più grandi che quelli più piccoli) sia non più influenzata dalle differenti valorizzazioni fiscali rispetto a quelle civilistiche. Ne deriva che non potranno più essere fatte valere variazioni relative, ad esempio agli ammortamenti anticipati, così come non si potrà più utilizzare (ai soli fini IRAP) la rateizzazione delle plusvalenze realizzate sui beni strumentali e diventa indeducibile l'ICI imputata a bilancio.

IRAP

Quanto al ricalcolo delle deduzioni IRAP ovvero della soglia di esenzione ai fini dell'imposta (quest'ultima, ad esempio, scende da € 8.000 ad € 6.000) le variazioni previste derivano dalla necessità di lasciare invariate le precedenti disposizioni a fronte di un abbassamento dell'aliquota (si possono definire, quindi, mere variazioni tecniche)